

**ESENTE**



**19774/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Camera di Consiglio  
in data **21/3/2018**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

OGGETTO: Dichiarazione di adottabilità di tre bambini di età minore - Inadeguatezza della madre - Esperimento dei tentativi di sostegno alla genitorialità - Inefficacia.

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**R.G.N. 12506/2016**

cron. *19776*  
Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Stefano Schirò	Presidente	In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 dlgs. 196/03 in quanto: <input checked="" type="checkbox"/> disposto da ufficio <input type="checkbox"/> a richiesta di parte <input type="checkbox"/> imposto dalla legge
dott. Antonio Valitutti	Consigliere	
dott. Laura Tricomi	Consigliere	
dott. Eduardo Campese	Consigliere	
dott. Paolo Di Marzio	Consigliere rel.	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stessa in calce al ricorso, dall'Avv. (omissis) del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata alla (omissis) , presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;

- **ricorrente** -

contro

Avv.to (omissis) , del Foro di Firenze, nella qualità di curatore speciale dei minori (omissis) , nata a (omissis) (omissis)

*cas  
551  
2018*

(omissis), nato a (omissis), e (omissis), nato a (omissis)  
(omissis), rappresentata e difesa, giusta procura speciale ste-  
sa in calce al controricorso, dall'Avv. (omissis) del Foro di Firenze,  
che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo stu-  
dio del difensore, alla (omissis);

- **controricorrenti** -

e nei confronti di

(omissis), padre del minore (omissis), rappresentato e difeso, nel  
giudizio di appello, dall'Avv. (omissis) del Foro di Firenze;

- **intimato** -

e nei confronti del

(omissis), tutore

provvisorio dei minori;

- **intimato** -

e nei confronti del

**Procuratore generale** presso la Corte d'Appello di Firenze;

- **intimato** -

avverso

la sentenza n. 287 del 20/1/2016, pronunciata dalla Corte d'Appello di  
Firenze e depositata il 26/2/2016;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal dott. Paolo Di Marzio;

la Corte osserva

### **Fatti di causa**

La procedura in esame nasce su richiesta del Pubblico Ministero minorile  
di Firenze, che ha domandato il controllo circa la responsabilità genito-  
riale in relazione a tre minori, figli dell'odierna ricorrente (omissis)

(omissis). I primi due sono figli di padre non dichiarato. (omissis), il padre del  
terzo, un bambino nato il (omissis), è odierno resistente.

Dalla sentenza della Corte di appello in questa sede impugnata, che rife-  
risce dettagliatamente il contenuto degli accertamenti effettuati dal giu-

dice di primo grado, si evince che la madre, pur essendo nata in Italia risulta essere <<ancora irregolare per non aver presentato tempestiva domanda di regolarizzazione>>. Il padre dell'ultimo figlio ha riconosciuto il minore ed afferma di essere genitore anche degli altri due, senza vederli però da anni; risulta essere stato sottoposto a plurimi procedimenti penali e di essere stato detenuto ininterrottamente dal (omissis) almeno fino alla data ( (omissis) ) della sentenza di primo grado del Tribunale per i minorenni di Firenze, oltre ad aver subito pregressi periodi di carcerazione, trovandosi in una situazione di irregolarità nel territorio italiano, privo di abitazione e lavoro e di un minimo progetto di vita.

La madre presenta da anni problematiche da dipendenza da sostanze stupefacenti, tanto che tutti e tre i figli sono nati con disagi conseguenti all'astinenza da stupefacenti, anche se ultimamente, in quanto seguita dal Sert territoriale, non risulta più fare uso di stupefacenti, come attestato dal Sert medesimo.

Madre e figli sono stati ospitati in Comunità per oltre due anni nel passato e si sono evidenziate carenze genitoriali della donna. Dopo questo periodo la madre, il 19.4.2014, ha ricondotto i figli presso la problematica famiglia di origine. I bambini non avevano pediatra di riferimento, ed i più piccoli non frequentavano la scuola. La figlia maggiore, di sette anni, era iscritta alla seconda elementare ma aveva accumulato oltre il 50% di assenze, tutti e tre i bambini avevano contratto la pediculosi, come si appurava quando erano ricondotti in Comunità, senza la madre, il 19.11.2014.

Si poteva allora constatare che la bambina maggiore appariva "adulterata" e si prendeva cura dei fratelli, informando anche gli operatori sui loro gusti e preferenze. Tuttavia, alla sera, chiedeva agli operatori della Comunità di metterle il pannolone per andare a dormire, come faceva sempre la mamma.

Nel corso delle visite della madre ai figli presso la Comunità, il clima era sereno, la figlia maggiore cercava anche di indurre la odierna ricorrente al riso. Tuttavia i bambini non si rapportavano alla donna riconoscendola come madre, talora chiamandola "tata", e al momento del distacco non

manifestavano rammarico o reazioni di sofferenza. Inoltre la piccola <sup>(omissis)</sup>  
<sup>(omissis)</sup>, all'ipotesi formulata dai servizi sociali di progetti alternativi al rientro in famiglia, si mostrava entusiasta all'idea di avere una nuova famiglia che si prendesse cura di lei e, in generale, tutti e tre i figli mostravano il forte bisogno di avere un rapporto affettivo stabile con figure adulte di riferimento idonee e adeguate.

Il padre del più piccolo non aveva mai avuto rapporti significativi con lui, e neppure con i fratelli, di cui pure dichiarava di essere il genitore, essendo stato anche impedito nelle frequentazioni in conseguenza del suo stato di detenzione.

I nonni materni non avevano mai fatto visita ai nipoti nella struttura, né presentato istanze in tal senso e comunque tutto il nucleo di origine della madre appariva "multiproblematico", in quanto nessuno svolgeva attività lavorativa, tutti avevano pregiudizi penali e gli zii materni erano detenuti, uno di loro anche con l'accusa di omicidio volontario.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava lo stato di adottabilità. La Corte d'Appello toscana confermava la decisione, ritenendo che la condizione di inadeguatezza della madre, unica ad avere manifestato l'intendimento di prendersi cura dei tre fratelli di tenera età, non appariva superabile attraverso ulteriori iniziative di assistenza alla genitorialità. In definitiva, ritenuta l'incapacità genitoriale della <sup>(omissis)</sup> come del <sup>(omissis)</sup>, stimata non recuperabile in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo dei minori, la Corte di merito confermava la dichiarazione di adottabilità di tutti e tre i bambini.

Avverso la decisione della Corte d'Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione <sup>(omissis)</sup>, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la curatrice dei minori. Gli altri resistenti non si sono costituiti.

### **Ragioni della decisione**

1.1. – La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., contesta alla Cor-

te territoriale la falsa applicazione degli artt. 1 e 8, della legge n. 184 del 1983, per aver erroneamente ritenuto sussistente lo stato di abbandono dei minori, in assenza della predisposizione di adeguati interventi di sostegno alla maternità. La madre afferma di non aver mai "abbandonato" i minori, né sotto il profilo materiale, né sotto quello morale.

1.2. - Con il secondo motivo di ricorso l'impugnante contesta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione alla mancata sperimentazione di ogni possibile intervento di sostegno alla genitorialità; con conseguente violazione del diritto all'unità familiare.

La ricorrente lamenta, in particolare, il mancato esperimento del tentativo di affidamento eterofamiliare, senza interruzione della frequentazione dei figli con la madre, che era stato ipotizzato dai Servizi sociali nella relazione del 25.3.2015.

1.3. - La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., contesta alla Corte territoriale la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul divieto di discriminazione, in relazione alla "netta contrapposizione tra le risultanze istruttorie e quelle poste a fondamento delle decisioni", che si registra, tenuto conto che "il numero di sentenze di adottabilità dei minori di etnia <sup>(omissis)</sup> è assai più elevato e sproporzionato rispetto ai numeri riguardanti minori altrimenti classificabili" (p. 21 ric.).

1.4. - Con il quarto motivo di ricorso l'impugnante contesta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., e dell'art. 336*bis* cod. civ., per avere la Corte d'Appello fondato la propria decisione sulla manifestazione di intenti della figlia più grande di avere una nuova famiglia, utilizzando dichiarazioni che non sono state videoregistrate.



2.1 – Con il primo motivo di ricorso, l'impugnante deduce l'insussistenza dello stato di abbandono e afferma la inadeguatezza degli interventi di sostegno alla genitorialità attuati in suo favore.

Il giudice di appello, con approfondito accertamento e ampia motivazione (di cui si è dato atto nella precedente parte relativa all'esposizione dei fatti di causa), ha affermato che "la condizione di abbandono dei minori trova infatti riscontro negli atti del procedimento, da cui emerge la grave e non superabile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di figure parentali idonee e disponibili a prendersi cura dei bambini, nonché la impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare... considerata la fragilità manifestata dalla (omissis) durante i lunghi anni di interventi di recupero dalla tossicodipendenza e di parallela attuazione di percorsi di sostegno nella cura e nella educazione dei minori, senza che la donna abbia dimostrato di voler mutare stabilmente il proprio stile di vita e di prendersi cura adeguata dei propri figli, i quali attualmente esprimono un urgente bisogno di riferimenti affettivi stabili".

Inoltre nella sentenza di appello si dà atto che gli interventi a sostegno della genitorialità sono stati numerosi e significativi. Il Sert ha assistito la madre nel liberarsi della tossicodipendenza, e madre e figli sono stati accolti insieme in comunità per oltre due anni. All'uscita dalla comunità, però, indipendentemente dalle ragioni che hanno motivato la scelta, la madre ha continuato a mostrarsi inadeguata nel gestire i bambini che non andavano a scuola, tranne la prima, ma solo il 50% dei giorni, non avevano pediatra e si presentavano tutti e tre affetti da pediculosi, oltre a continuare a portare il pannolino anche oltre i tre anni.

Pertanto la doglianza, pur prospettata come violazione di legge, si è concretizzata in una censura di merito all'accertamento di fatto compiuto dal giudice di appello ed è pertanto inammissibile in questa sede di legittimità.



2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, che ripropone in parte argomenti già valutati nell'esaminare il primo, la ricorrente lamenta ancora, in sostanza, il mancato esperimento di adeguati tentativi di sostegno alla genitorialità, ed in particolare dell'affidamento eterofamiliare dei minori, senza interruzione della frequentazione dei figli con la madre, intervento che era stato ipotizzato dai Servizi sociali nella relazione del 25.3.2015. La dichiarazione di adottabilità potrebbe ammettersi, nella prospettazione della ricorrente, solo in presenza di un disturbo comportamentale grave e non transitorio del genitore. In questo caso, invece, la madre non manifesta "alcuna patologia comportamentale", ed anzi mostra la chiara volontà di mettersi in gioco nell'interesse dei figli.

La Corte territoriale, invero, ha valutato i profili evidenziati dalla impugnante, escludendo che non siano stati espletati adeguati tentativi di sussidio della maternità. Come si è innanzi ricordato, per circa due anni e mezzo madre e figli sono stati ospitati ed assistiti in Comunità. Il sostegno dei servizi sociali non è cessato quando la madre ha deciso di allontanarsi con i figli dalla Comunità.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che, nella stessa relazione invocata dalla ricorrente, i Servizi sociali avevano dato atto della "evidente ... incapacità" della madre "a garantire continuità e stabilità di cure ai figli, così come l'incapacità a gestire aspetti quali la frequenza scolastica e quelli sanitari". I bambini non avevano pediatra di riferimento, ed i più piccoli non frequentavano la scuola. La figlia maggiore, di sette anni, era iscritta alla seconda elementare ma aveva accumulato oltre il 50% di assenze, tutti e tre i bambini avevano contratto la pediculosi, come si appurava quando erano ricondotti in Comunità, senza la madre, il 19.11.2014. Erano pertanto "emerse pesanti lacune rispetto alle sue competenze educative".

Ancora, ha motivato la Corte territoriale, la successiva osservazione dei Servizi Sociali evidenziava che la situazione non si era modificata ed era stata pure rilevata l'accresciuta esigenza della figlia maggiore, che aveva ormai sette anni, di poter avere "una famiglia tutta per sé".

Il giudice di appello ha altresì precisato che la ricorrente amplificava il rilievo della ipotesi, formulata dai Servizi Sociali nella relazione del 25.3.2015, ed anche quando un rappresentante era stato ascoltato in occasione dell'udienza del 26.6.2015, della possibile utilità dell'affidamento eterofamiliare dei bambini, senza sottrarli alla frequentazione con la madre, senza però tener conto che nella stessa relazione i servizi sociali avevano sottolineato la sua inadeguatezza genitoriale, e che successivamente la situazione si era pure aggravata.

Su tali presupposti, alla motivata valutazione espressa dalla Corte di merito - secondo cui deve ritenersi l'incapacità genitoriale della (omissis), come del (omissis), e la stessa deve essere stimata non recuperabile neppure con ulteriori interventi di sostegno alla genitorialità, in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo dei minori - si contrappongono sterilmente le censure di merito della ricorrente, che mirano a una rivalutazione delle risultanze di causa già vagliate dal giudice di secondo grado e inammissibili in questa sede.

2.3 - Con il terzo motivo di ricorso, la (omissis) lamenta innanzitutto la frequenza con la quale i bambini di etnia (omissis) sono dichiarati adottabili, e ritiene che questo comporti la violazione dell'art. 14 della CEDU. Rileva inoltre che, in un numero imprecisato di decisioni in materia, si registra una "netta contrapposizione tra le risultanze istruttorie e quelle poste a fondamento delle decisioni". In relazione a questa parte il motivo di ricorso è inammissibile. La Suprema Corte è chiamata ad esprimere il proprio giudizio su fattispecie concrete e situazioni reali. Il generico richiamo ad una pretesa elevata frequenza delle dichiarazioni di adottabilità di bambini di etnia (omissis) non è di per sé elemento valutabile. A maggior ragione non lo è nel caso di specie, in cui la ricorrente non si impegna assolutamente ad indicare il fondamento delle proprie asserzioni, e tanto meno illustra in quali atti dell'incartamento processuale tali contestazioni sono state ritualmente e tempestivamente proposte. La doglianza si risolve pertanto in una inammissibile censura su questioni estranee all'oggetto del giudizio e al *decisum* della Corte di appello.

Nello stesso motivo di ricorso, la impugnante critica anche il mancato esperimento del tentativo di affiancamento di un educatore alla madre, affinché collaborasse ad assicurare la frequenza scolastica dei bambini e la loro igiene personale. In proposito occorre ancora ribadire che interventi di sostegno della genitorialità sono stati adeguatamente predisposti e la Corte territoriale ha condivisibilmente fondato la propria decisione sulla valutazione che non appare allo stato prevedibile che la madre possa recuperare adeguate capacità genitoriali in tempi compatibili con quelli necessari per un equilibrato sviluppo dei minori. A questi chiari argomenti la ricorrente ha contrapposto contestazioni generiche e critiche di merito alle valutazioni di fatto compiute dal giudice di appello. Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2.4 - Con il quarto motivo di ricorso l'impugnante censura la Corte d'Appello per aver fondato la propria decisione sulla manifestazione di intenti della figlia più grande di avere una nuova famiglia, utilizzando però dichiarazioni non videoregistrate. Come innanzi evidenziato, la Corte d'Appello fonda il suo giudizio di inadeguatezza genitoriale della ricorrente su una pluralità di elementi, tra cui, l'inefficacia degli interventi di sostegno, esperiti con ampiezza di mezzi, e l'incapacità della madre di gestire i minori in relazione alla frequenza scolastica e l'igiene personale. Il riferimento del giudice di appello ai desideri manifestati dalla figlia più grande costituisce pertanto soltanto una argomentazione della Corte di appello accessoria e secondaria rispetto alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, fondata invece sull'accertamento della condizione di abbandono dei minori in conseguenza della grave e non superabile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di figure parentali idonee e disponibili a prendersi cura dei bambini, nonché sulla impossibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità dei minori di vivere in uno stabile contesto familiare.

Pertanto il motivo di ricorso, attenendo a passaggio argomentativo del tutto secondario e accessorio, cade su un punto non decisivo della sentenza e si configura come inammissibile.

Avuto riguardo all'inammissibilità di tutti i motivi di censura, il ricorso deve essere dichiarato complessivamente inammissibile.

La peculiarità dell'oggetto del giudizio e la natura delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da | (omissis) e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Dispone, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omissi.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente  
Stefano Schirò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il 25 LUG 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone